PROVVIDENZE A FAVORE DEI NOTAI DELL'AFRICA ITALIANA RIMPATRIATI NEL REGNO

Art. 3

Entro il termine indicato nell'art. 1 i notai temporaneamente assegnati in soprannumero al Comune capoluogo di un distretto notarile, che intendano continuare l'esercizio professionale nel Regno, dovranno presentare relativa dichiarazione e saranno, decorso detto termine, iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.

Nei riguardi degli stessi notai si applica il disposto dell'art. 12, comma, 1°, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924-III, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, soltanto quando tra i concorrenti alle sedi indicate nel comma precedente si trovino notai che siano stati traslocati in soprannumero al capoluogo del distretto giusta l'art. 10 della legge medesima, o notai che occupino posti soppressi a seguito di modificazione della tabella prevista dall'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Versione in vigore dal 6 agosto 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei notai dell'Africa italiana rimpatriati nel Regno
Estremi	Legge 17 giugno 1943, n. 641
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-notai-dell-africa-italiana-rimpatriati-nel/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it